SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 gennaio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale «premarcati» predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1999 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Amantea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Amantea (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Amantea (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Eufemia Tarsia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1998

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Amantea (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 25 novembre 1998, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Cosenza, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4694/13.3/Gab. del 26 novembre 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Amantea (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Eufemia Tarsia.

Roma, 19 dicembre 1998

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A0217

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Mornago.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Mornago (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mornago (Varese) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giorgio Zanzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1998

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mornago (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto datato 1º dicembre 1998, da nove membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Varese, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5611/13/Gab. del 3 dicembre 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mornago (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giorgio Zanzi.

Roma, 19 dicembre 1998

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A0218

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Urbe.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, sono stati eletti il consiglio comunale di Urbe (Savona) ed il sindaco, nella persona del sig. Franco Dimani.

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con deliberazione n. 80 del 26 novembre 1998, da nove consiglieri su dodici assegnati al comune di Urbe;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Urbe (Savona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Andrea Giangrasso è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1998

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Urbe (Savona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Franco Dimani.

Successivamente, in data 9 novembre 1998, nove consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con deliberazione n. 80 del 26 novembre 1998 da nove componenti.

Il prefetto di Savona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2135/13.12 Gab. del 27 novembre 1998 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Urbe (Savona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Andrea Giangrasso.

Roma, 19 dicembre 1998

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A0219

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Verretto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Verretto (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Verretto (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Valentina D'Urso è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1998

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Verretto (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodoci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni, rassegnate, in data 20 novembre 1998, da sette membri del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Pavia, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1/17530/Cab. del 2 novembre 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Verretto (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Valentina D'Urso.

Roma, 19 dicembre 1998

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A0220

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 30 dicembre 1998.

Riconoscimento di titolo di formazione professionale estero quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante «legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» e in particolare l'art. 11 - «Attività professionali»;

Vista l'istanza in data 15 giugno 1998 della sig.ra Maria del Carmen de la Ossa Sanchez, cittadina spagnola, nata a Tarancòn (Spagna) il 5 luglio 1961, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Spagna in data 18 marzo 1986, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica»;

Considerato inoltre che la sig.ra Maria del Carmen de la Ossa Sanchez risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 6 ottobre 1998, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Visto che con la predetta istanza del 15 giugno 1998 la sig.ra Maria del Carmen de la Ossa Sanchez ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 scegliendo quale misura compensativa il compimento di un tirocinio di adattamento;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione del tirocinio sono di competenza della regione Lazio;

Vista la nota n. 3678, del 26 novembre 1998, con cui la regione Lazio ha indicato i contenuti dell'integrazione formativa da realizzarsi tramite il tirocinio di adattamento;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Maria del Carmen de la Ossa Sanchez nata a Tarancòn (Spagna) il 5 luglio 1961, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento della durata di dodici mesi, da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo le condizioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 dicembre 1998

Il capo del Dipartimento: LANDI

ALLEGATO *A*

CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI ADATTAMENTO NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI GUIDA TURISTICA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 319/1994 DA PARTE DELLA SIG.RA MARIA DEL CARMEN DE LA OSSA SANCHEZ.

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Maria del Carmen de la Ossa Sanchez, nata a Tarancòn (Cuenca) il 5 luglio 1961 e residente a Roma, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Roma e provincia.

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un «professionista già qualificato nel Paese di provenienza» (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue spagnolo, inglese e francese, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

Storia dell'arte e archeologia: carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia (et classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito di Roma e provincia: conoscenza dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico e archeologico, nonché dei musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte.

Carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio laziale, rurale ed urbano. Principali risorse ambientali, economiche e produttive del territorio laziale con la rete regionale delle comunicazioni. Con riferimento all'ambito territoriale di Roma e provincia: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio.

Tradizioni e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito Roma e provincia: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali.

Itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto.

Lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avviene sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale di Roma e provincia, che curerà l'apprendimento da parte del tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla regione Lazio la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della regione Lazio.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di dodici mesi trasmetterà alla regione Lazio (Assessorato politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo, del turismo e dello sport - settore 52 - ufficio 3 - via Rosa Raimondi Garibaldi 7 - 00145 Roma) una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dal tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, la regione Lazio rilascerà al tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione, valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte del comune (articoli 27 e 29 della legge regionale n. 50/1985).

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento il tirocinante è tenuto al rispetto delle norme di cui alla legge regionale n. 50/1985 ed è soggetto alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione comunale.

99A0141

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 2 dicembre 1998.

Individuazione delle discipline da attivare presso la Scuola archeologica italiana di Atene relativamente ai corsi di specializzazione.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 8, comma 4, della legge 16 marzo 1987, n. 118;

Visto l'art. 12, comma 1, della precitata legge;

Vista la proposta formulata dal direttore della Scuola archeologica italiana di Atene in data 9 luglio 1998;

Tenuti presenti l'art 7 dello statuto della Scuola archeologica italiana di Atene con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 ottobre 1988 e la vacanza al 1° gennaio 1999 delle discipline in elenco;

Decreta:

Art. 1.

Le discipline da attivare presso la Scuola archeologica italiana di Atene per i corsi di specializzazione di cui all'art. 2, comma *b)*, della legge n. 118 del 16 marzo 1987 per il triennio 1999-2001 sono le seguenti:

1) archeologia e storia dell'arte tardoantica e protobizantina;

2) epigrafia e antichità greche;

3) topografia e urbanistica;

4) numismatica greca e romana.

Art. 2.

I professori di ruolo di prima fascia possono presentare domanda per l'insegnamento delle suddette discipline corredate dalla documentazione didattica e scientifica svolta nelle suddette materie d'insegnamento al comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro i trenta giorni successivi il comitato di settore per i beni archeologici formulerà terne per ciascuna disciplina fra i professori che abbiano presentato domanda, entro le quali il direttore della Scuola proporrà la nomina dei docenti.

L'incarico sarà disposto dal Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed avrà durata triennale.

Roma, 2 dicembre 1998

Il Ministro per i beni e le attività culturali
MELANDRI

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
ZECCHINO

99A0221

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 dicembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Val Gandino», in Casnigo.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liqui datore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 22 giugno 1998 nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative in data 3 novembre 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Val Gandino», con sede in Casnigo, costituita per atto in data 6 giugno 1950, a rogito del dott. Attilio Tombini, notaio in Bergamo, n. 12171 di suo repertorio, iscritta al n. 2987 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 302/31626, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 11 dicembre 1998

Il dirigente: MARCIANÒ

99A0142

DECRETO 11 dicembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «Grassobbio», in Grassobbio.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 1° giugno 1998 nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative in data 3 novembre 1998;

Decreta:

La società cooperativa di consumo «Grassobbio», con sede in Grassobbio, costituita per atto in data 6 gennaio 1946, a rogito del dott. Tombini Attilio, notaio in Bergamo, n. 8007 di suo repertorio, iscritta al n. 2330 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. numero 394/33897, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 11 dicembre 1998

Il dirigente: MARCIANÒ

99A0143

DECRETO 22 dicembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 delle legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Astor» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio G. Macrì in data 16 aprile 1964, repertorio n. 27070, registro società n. 44/64, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Esperanto» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio G. Gangemi in data 21 novembre 1968, repertorio n. 18506, registro società n. 1/69, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 22 dicembre 1998

Il direttore: LAGANÀ

99A0222

DECRETO 23 dicembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Europa 90 - Società cooperativa edilizia tra lavoratori a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il repertorio di scioglimento n. 176 del 2 novembre 1998, dal quale risulta che la società cooperativa «Europa 90 - Società cooperativa edilizia tra lavoratori a r.l.» trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, 2º periodo, del predetto articolo del codice civile, nella riformulazione prevista dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Europa 90 - Società cooperativa edilizia tra lavoratori a r.l.», con sede in Frosinone, costituita per rogito notaio dott. Stirpe Marina in data 14 febbraio 1990, repertorio n. 11377, registro società n. 6858, del tribunale di Frosinone, BUSC n. 1397/245606, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 23 dicembre 1998

Il direttore: NECCI

99A0223

DECRETO 24 dicembre 1998.

Scioglimento della società «Cooperativa edilizia Santa Maria in Colle a r.l.», in Montebelluna.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TREVISO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto l'ultimo bilancio depositato presso questo ufficio dal quale si evince che la cooperativa, in assenza di gestione di interventi, ha svolto esclusivamente attività amministrativo-contabile;

Visto il verbale di ispezione ordinaria conclusa in data 20 febbraio 1995 dal quale si rileva che la cooperativa ha completato il proprio programma sociale nel 1972, le iniziative finalizzate allo scioglimento volontario dell'Ente non hanno avuto gli effetti voluti dal consiglio d'amministrazione per il generalizzato e costante disinteresse della compagine societaria, risultante solo formalmente composta da ventiquattro soci, la prolungata inattività dell'assemblea ha determinato il mancato deposito, presso la cancelleria del tribunale, dei bilanci annuali, successivi a quello al 31 dicembre 1990, e l'assoluta mancanza d'attività e di pendenze attive;

Visto il preavviso di scioglimento del 10 settembre 1997;

Visto l'avviso di scioglimento pubblicato sul F.A.L. del 9 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e art. 18, legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza nomina di commissario liquidatore:

società «Cooperativa edilizia Santa Maria in Colle a r.l.», con sede in Montebelluna, costituita per rogito notaio dott. Manlio Malabotta in data 29 settembre 1958, repertorio n. 10653, registro società n. 3260, tribunale di Treviso, BUSC n. 276/63669.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Treviso, 24 dicembre 1998

Il direttore reggente: DRAGO

99A0224

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 11 gennaio 1999.

Autorizzazione alla società Lloyd Italico vita S.p.a., in Genova, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 1088).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto ministeriale del 17 ottobre 1991 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciato alla Lloyd Italico vita S.p.a., con sede in Genova, via Fieschi n. 9;

Vista l'istanza presentata dalla Lloyd Italico vita S.p.a. in data 18 novembre 1997 con la quale l'impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio d'Istituto, nella seduta del 27 novembre 1998, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Lloyd Italico vita S.p.a.;

Dispone:

Lloyd Italico vita S.p.a., con sede in Genova, via Fieschi n. 9, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A0246

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1998.

Definizione dei prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 MW. (Deliberazione n. 162/98).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 dicembre 1998;

Premesso che con lettera in data 13 maggio 1998 (prot. A/82) l'Enel S.p.a. ha informato l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) che «in relazione alla scadenza di numerose convenzioni per cessioni destinate all'Enel, riguardanti quasi esclusivamente produzioni da impianti idroelettrici di piccola taglia, l'Enel proporrà agli interessati di regolare le cessioni con accordi di durata annuale, tacitamente rinnovabili, nei quali viene prevista l'applicazione del trattamento stabilito dalla deliberazione dell'Autorità n. 108/97»;

Visti:

l'art. 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, di «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici», come successivamente modificato dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1977, n. 7, recante «Norme per l'aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche per forza motrice»;

l'art. 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, come successivamente modificato e integrato dagli articoli 14 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

gli articoli 1, 22 e 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

i titoli I e II del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1989;

il titolo II del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1990, n. 34, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 19 novembre 1990;

il titolo II, punto 3, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 1997;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 1992;

le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica 3 dicembre 1997, n. 211/97, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1998 e 19 novembre 1998;

Vista:

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, recante «Razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come integrata e modificata dalla deliberazione dell'Autorità 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997 e dalla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, nonché dalla deliberazione dell'Autorità 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998;

la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97 recante «Definizione dei prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui agli articoli 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997 (di seguito: deliberazione dell'Autorità n. 108/97);

Considerato che:

allo scadere delle convenzioni di cessione destinata all'Enel S.p.a. l'energia elettrica prodotta è considerata eccedenza e segue la regolamentazione dei prezzi di cessione prevista dalla deliberazione dell'Autorità n. 108/97;

sulla base di rilevazioni dei costi con riferimento agli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW risultano costi unitari di impianto e di esercizio caratterizzati da un'elevata variabilità in ragione della potenza convenzionale dell'impianto;

nel periodo di vigenza delle convenzioni di cessione destinata all'Enel S.p.a. la maggior parte degli impianti idroelettrici con potenza fino a 3 MW ha usufruito di incentivazioni e che dette convenzioni hanno avuto durate diverse;

l'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW viene utilizzata prevalentemente in ambito locale attraverso la rete di distribuzione presente nelle zone in cui sono situati detti impianti;

i prezzi riconosciuti all'energia elettrica prodotta dalla medesima tipologia di impianti idroelettrici presenti in altri Stati dell'arco alpino risultano superiori a quelli previsti dalla deliberazione dell'Autorità n. 108/97;

nel caso degli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW, i prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica previsti dalla deliberazione dell'Autorità n. 108/97 non sono sufficienti a garantire la copertura dei costi di produzione, in condizioni di adeguata economicità e redditività;

Ritenuto che:

l'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici di piccola potenza costituisca un tipo di energia con particolare valore per la tutela dell'ambiente, poiché tale energia sostituisce in generale altre fonti con maggiore impatto sull'ecosistema, anche per quanto riguarda le emissioni di gas serra;

gli impianti idroelettrici di piccola potenza in molti casi contribuiscano a ridurre il carico sulla rete elettrica nazionale, contenendo le perdite di trasmissione;

sia opportuno ridefinire i prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini della presente deliberazione:

per *potenza nominale media annua* si intende la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua valutata sulla base della portata media annua, detratto il minimo deflusso vitale, per il salto idraulico teorico;

per *potenza installata delle singole unità di generazione* si intende la potenza efficiente lorda di ciascuna delle turbine idrauliche in servizio;

per *potenza convenzionale* si intende la media ponderata delle potenze installate delle singole unità di generazione, dove i pesi sono proporzionali alle stesse potenze installate.

1.2. Ai fini della presente deliberazione, tra gli impianti di cui al successivo art. 2, sono individuate le seguenti classi:

Classe I - comprendente gli impianti entrati in servizio prima del 31 luglio 1988 e non rientranti nella Classe II;

Classe II - comprendente gli impianti considerati nuovi ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15 (di seguito: provvedimento CIP n. 15/89), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1990, n. 34 (di seguito: provvedimento CIP n. 34/90) e del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92), che hanno usufruito del contributo per la produzione da fonti rinnovabili previsto dal titolo II del provvedimento CIP n. 15/89 o dal titolo II del provvedimento CIP n. 34/90 o dell'ulteriore componente prevista dal titolo II, punto 3, del provvedimento CIP n. 6/92 per periodi di durata complessiva:

fino a tre anni;

oltre tre e fino a cinque anni;

oltre cinque anni;

Classe III - comprendente gli impianti entrati in servizio dopo il 31 luglio 1988 e non rientranti nella Classe II.

Art. 2.

Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente deliberazione si applicano agli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza nominale media annua non superiore a 3 MW, ad eccezione di quelli per i quali sono titolari della relativa concessione di derivazione d'acqua imprese produttrici-distributrici e, fino alla scadenza delle relative convenzioni, di quelli con convenzioni di cessione destinata all'Enel, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992.

Art. 3.

Prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 MW.

3.1. Agli impianti di cui all'art. 2, oltre ai prezzi previsti dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97, come successivamente modificata dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 24 giugno 1998, n. 74/98, è riconosciuta una ulteriore quota determinata come differenza tra i valori indicati nella tabella *A* di seguito riportata ed i suddetti prezzi, qualora tale differenza sia positiva.

TABELLA *A*

Classi di impianti di cui all'art. 1	Potenza convenzionale (kW)				
	fino a 220	221-500	501-1000	1001-2000	2001-3000
	(lire/kWh)				
Classe I	63	45	37	30	25
Classe II (fino a 3 anni)	144	114	98	80	72
(oltre 3 fino a 5 anni)	142	107	88	67	60
(oltre 5 anni)	136	93	69	60	60
Classe III	147	123	110	96	89

3.2 Per gli impianti che hanno usufruito di contributi in conto capitale, tra cui quelli previsti per la costruzione di nuovi impianti ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 308, e degli articoli 14 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ai valori riportati nella tabella *A* si applica una riduzione pari allo 0,8% per ogni 1% di contributo in conto capitale ricevuto, con arrotondamento al primo decimale con il criterio commerciale.

Art. 4.

Disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico

4.1. L'ulteriore quota di cui al precedente art. 3 è posta a carico del «*Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate*» di cui all'art. 5, comma 5.2, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, e successive modificazioni ed integrazioni.

4.2. Ai fini del riconoscimento dell'ulteriore quota di cui all'art. 3, deve essere presentata ai soggetti che si rendano cessionari nell'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico una dichiarazione giurata in merito a quanto previsto dall'art. 3, comma 3.2.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Milano, 22 dicembre 1998

Il presidente: RANCI

99A0206

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 24 novembre 1998.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Approvazione accordo e convenzione per l'affidamento in gestione dell'impianto di depurazione di Terrarossa e del relativo sistema fognario di raccolta e trasporto liquami. (Ordinanza n. F/528).

IL VICE COMMISSARIO

(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale in sostituzione dei precedenti commissari H. Corsi e A. Minucci, è stato nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98;

Preso atto che in data 2 dicembre 1991 il commissario Corsi aveva stipulato un contratto con il quale era stato affidato alla Snamprogetti S.p.a. la realizzazione dell'impianto di depurazione di Terrarossa e per la raccolta e la depurazione dei liquami del territorio comunale del comune di Monte Argentario;

Preso atto altresì che le opere oggetto del contratto di cui sopra, una volta ultimate e in considerazione della necessità di avviare la depurazione, sono state oggetto di «collaudo parziale e provvisorio» e quindi consegnate in data 15 ottobre 1997 alla stessa Snamprogetti S.p.a. perché procedesse alla gestione provvisoria dell'impianto fino al 15 ottobre 1998;

Considerato che in base alla legge regionale n. 81/1995 con la quale sono stati delimitati gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato, è stata costituita l'Autorità di ambito territoriale ottimale n. 6 «Ombrone» la quale, una volta terminati gli adempimenti previsti dalla legge regionale n. 26/1997, dovrà provvedere all'affidamento del servizio idrico integrato ad un unico soggetto gestore;

Considerato inoltre che in base all'art. 2 dell'ordinanza DPC n. 2556 del 16 aprile 1997, richiamata nella già citata ordinanza DPC n. 2807 del 14 luglio 1998, il commissario doveva provvedere, «previa intesa con i comuni interessati e con oneri a carico dei medesimi, a garantire la gestione provvisoria del sistema impiantistico e fognario nelle more dell'individuazione, nell'ambito ottimale Ombrone del soggetto gestore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recepita con legge regionale del 21 luglio 1995, n. 81».

Valutati gli esiti della riunione del comitato interistituzionale, istituito con ordinanza commissariale n. F/498 del 18 luglio 1998, svoltasi in data 31 luglio 1998 al fine di stabilire di intesa con i componenti di tale comitato il percorso da attuare in vista della scadenza della gestione provvisoria dell'impianto di depurazione di Terrarossa da parte della Snamprogetti e nella quale è stata confermata da parte dei rappresentanti dei comuni di Orbetello e Monte Argentario e della provincia di Grosseto l'intesa, già assunta con il precedente commissario Corsi, di far subentrare il consorzio intercomunale per l'organizzazione delle risorse idriche e la gestione dell'acquedotto del Fiora, sempre quale gestore provvisorio dell'impianto di depurazione di Terrarossa;

Preso atto che in data 5 ottobre 1998 la commissione di collaudo ha concluso i lavori dichiarando collaudabile l'impianto realizzato dalla Snamprogetti S.p.a.;

Considerato che in data 15 ottobre 1998 si è proceduto alla sottoscrizione di un accordo tra il vice commissario per il risanamento della laguna di Orbetello, il sindaco del comune di Monte Argentario, il sindaco del comune di Orbetello ed il Presidente dell'Autorità di ambito territoriale ottimale n. 6 «Ombrone» con il quale i firmatari hanno preso atto del testo della convenzione per l'affidamento della gestione al consorzio intercomunale per l'organizzazione delle risorse idriche e la gestione dell'acquedotto del Fiora dell'impianto di depurazione di Terrarossa e sono stati individuati i tempi e modalità relative al definitivo passaggio di proprietà di tale impianto agli enti territoriali competenti, in ottemperanza a quanto stabilito dall'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998;

Considerato altresì che sempre in data 15 ottobre 1998 il vice commissario per il risanamento della laguna di Orbetello ha sottoscritto con il consorzio intercomunale per l'organizzazione delle risorse idriche e la gestione dell'acquedotto del Fiora la convenzione per l'affidamento in gestione dell'impianto di depurazione di Terrarossa e del relativo sistema fognario di raccolta e trasporto liquami;

Preso atto che secondo il progetto generale definito dal commissario Corsi, ed approvato dal Ministero dell'ambiente, le acque depurate dall'impianto di Terrarossa sono da destinarsi ove è possibile alla riutilizzazione e, comunque, il recapito finale delle acque depurate è la condotta di scarico a mare di Ansedonia;

Preso atto inoltre, che per conseguire l'ottimale funzionamento dell'impianto di Terrarossa nella sua attuale potenzialità e rendere il sistema di depurazione conforme alla normativa vigente, in particolare per conseguire i limiti di depurazione prescritti per le aree cosiddette sensibili, è necessario completare l'impianto terziario, in corso di realizzazione;

Preso atto altresì che in attesa del completamento della condotta a mare di Ansedonia e dell'impianto terziario, con ordinanza del commissario Corsi n. 261/1997 era stato autorizzato l'avvio dell'esercizio provvisorio dell'impianto di depurazione di Terrarossa ed era stato altresì autorizzato lo sversamento dei reflui al depuratore di Neghelli prima dello scarico in laguna, in forza delle deroghe alle disposizioni vigenti previste dalle ordinanze PCM. n. 2389/FPC del 21 luglio 1994, n. 2398/FPC del 4 gennaio 1995, n. 2416/FPC del 13 dicembre 1995, n. 2459/FPC del 13 agosto 1996 e n. 2556/FPC del 16 aprile 1997;

Considerato che durante la fase di esercizio provvisorio dell'impianto di Terrarossa sono stati rilevati inconvenienti dovuti alla fortissima salinità presente, in particolari circostanze, nelle acque recapitate al depuratore che ne penalizza l'efficienza in fase di nitrificazione, e in particolare comporta un minore abbattimento della componente riferita all'azoto, anche se l'impianto è comunque risultato idoneo per tutte le altre componenti a raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dalla tabella *A* della legge n. 319/1976;

Valutato che allo stato attuale, prima del completamento dell'impianto terziario e della condotta per lo scarico a mare di Ansedonia, non vi sono comunque alternative tecnicamente ed economicamente attuabili rispetto allo sversamento dei reflui con le modalità già autorizzate con la citata ordinanza Corsi n. 261/1997, e che comunque con la realizzazione dell'impianto terziario si produrrà un netto miglioramento dell'effluente, in particolare per l'abbattimento dei nutrienti ancora presenti nei reflui;

Ritenuto quindi di confermare l'autorizzazione allo sversamento dei reflui dell'impianto di Terrarossa e del relativo sistema fognario di raccolta e trasporto liquami già disposta dal commissario Corsi con ordinanza n. 261/1997, utilizzando le deroghe alla legge n. 319/1976 ed alla legge regionale n. 5/1986 previste per i precedenti commissari e richiamate dalla ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998;

Ritenuto infine opportuno riconfermare in via provvisoria la nomina già effettuata con l'ordinanza Corsi n. 261/1997 dell'ing. Agostini, quale responsabile della vigilanza e sovrintendenza del funzionamento dell'impianto di Terrarossa e del relativo sistema fognario di raccolta e trasporto liquami, nelle more della riorganizzazione delle strutture di supporto tecnico relativamente al complesso delle opere ed interventi necessari il risanamento della laguna di Orbetello;

Ordina:

1. Di approvare l'accordo, allegato alla presente ordinanza, sottoscritto in data 15 ottobre 1998 tra il vice commissario per il risanamento della laguna di Orbetello, il sindaco del comune di Monte Argentario, il sindaco del comune di Orbetello ed il presidente dell'autorità di ambito territoriale ottimale n. 6 «Ombrone» con il quale i firmatari hanno preso atto del testo della convenzione per l'affidamento della gestione al consorzio intercomunale per l'organizzazione delle risorse idriche e la gestione dell'acquedotto del Fiora dell'impianto di depurazione di Terrarossa e del relativo sistema fognario di raccolta e trasporto liquami e sono stati individuati i tempi e modalità relative al definitivo passaggio di proprietà di tale impianto agli enti territoriali competenti, in ottemperanza a quanto stabilito dall'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998.

2. Di approvare la convenzione per l'affidamento in gestione dell'impianto di depurazione di Terrarossa e del relativo sistema fognario di raccolta e trasporto liquami stipulata in data 15 ottobre 1998 tra il vice commissario per il risanamento della laguna di Orbetello ed il consorzio intercomunale per l'organizzazione delle risorse idriche e la gestione dell'acquedotto del Fiora, e allegata alla presente ordinanza.

3. Di imputare gli oneri derivanti da tale convenzione ai fondi di cui all'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per la protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, fermo restando il rimborso da parte dei comuni di Orbetello e Monte Argentario in conformità a quanto stabilito dalla convenzione stessa.

4. Di nominare l'ing. Franco Agostini, dirigente del comune di Orbetello, responsabile provvisorio della vigilanza e sovrintendenza del funzionamento dell'impianto di Terrarossa e del relativo sistema fognario di raccolta e trasporto liquami; in particolare l'ing. Agostini provvederà a controllare il rispetto della convenzione da parte del gestore dell'impianto, ad apporre il proprio visto sulle fatture emesse dal gestore e intestate al commissario e ad assicurare il necessario raccordo con il commissario per il tramite dell'ing. Pier Luigi Giovannini, responsabile dell'area di progetto «Gestione commissariale per l'emergenza ambientale nella laguna di Orbetello». Il gestore dell'impianto per l'esecuzione degli eventuali interventi previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della convenzione provvederà ad acquisire il parere dell'ing. Agostini, che ne darà immediata comunicazione al commissario.

5. Di confermare l'autorizzazione allo sversamento dei reflui dell'impianto di Terrarossa e del relativo sistema fognario di raccolta e trasporto liquami, con le modalità di cui in premessa e già disposta dal commissario Corsi con ordinanza n. 261/1997, utilizzando le deroghe alla legge n. 319/1976 e successive modificazioni, ed alla legge regionale n. 5/1986, previste per i precedenti commissari e richiamate dalla ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998.

6. La presente ordinanza è pubblicata per estratto nel bollettino della regione Toscana.

Firenze, 24 novembre 1998

Il vice commissario: GINANNESCHI

ALLEGATO

ACCORDO TRA IL COMMISSARIO PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE DELLA LAGUNA DI ORBETELLO, IL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO, IL COMUNE DI ORBETELLO E L'AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE N. 6 «OMBRONE» PER LA GESTIONE PROVVISORIA ED IL DEFINITIVO PASSAGGIO AGLI ENTI COMPETENTI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TERRAROSSA.

L'anno 1998 il giorno 15 del mese di ottobre, in Grosseto, presso l'ufficio del commissario per il risanamento della laguna di Orbetello, i sottoscritti Mauro Ginanneschi, vice commissario per il risanamento della laguna di Orbetello; Marco Visconti, sindaco del comune di Monte Argentario; Rolando Di Vincenzo, sindaco del comune di Orbetello; Susanna Cenni, Presidente dell'Autorità di ambito territoriale ottimale n. 6 «Ombrone».

Premesso:

che con ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 il pesidente della giunta regionale è stato nominato, in sostituzione dei commissari H. Corsi e A. Minucci, commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze degli enti territoriali;

che con ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 si è provveduto alla nomina di un vice commissario secondo quanto previsto dall'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98;

che in data 2 dicentre 1991 era stato stipulato un contratto con il quale era stato affidato alla Snamprogetti S.p.a. la realizzazione dell'impianto di depurazione di Terrarossa e per la raccolta e la depurazione dei liquami del territorio comunale del comune di Monte Argentario;

che le opere oggetto del contratto di cui sopra, una volta ultimate e in considerazione della necessità di avviare la depurazione, sono state oggetto di «collaudo parziale e provvisorio» e quindi consegnate in data 15 ottobre 1997 alla stessa Snamprogetti S.p.a. perché procedesse alla gestione provvisoria dell'impianto fino al 15 ottobre 1998;

che in base alla legge regionale n. 81/1995 con la quale sono stati delimitati gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico, è stata costituita l'Autorità di ambito territoriale ottimale n. 6 «Ombrone» la quale, una volta terminati gli adempimenti previsti dalla legge regionale n. 26/1997, dovrà provvedere all'affidamento del servizio idrico integrato ad un unico soggetto gestore;

che in base all'art. 2 dell'ordinanza DPC n. 2556 del 16 aprile 1997, richiamata nella già citata ordinanza DPC n. 2807 del 14 luglio 1998, il commissario doveva provvedere, «previa intesa con i comuni interessati e con oneri a carico dei medesimi, a garantire la gestione provvisoria del sistema impiantistico e fognario nelle more dell'individuazione, nell'ambito ottimale Ombrone del soggetto gestore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recepita con legge regionale del 21 luglio 1995, n. 81»;

che in data 31 luglio 1998 il vice commissario Ginanneschi ha convocato una riunione del comitato interistituzionale, istituito con ordinanza commissariale n. F/498 del 18 luglio 1998, per stabilire di intesa con i componenti di tale comitato il percorso da attuare in vista della scadenza della gestione provvisoria dell'impianto di depurazione di Terrarossa da parte della Snamprogetti;

che nel corso di tale riunione è stata confermata da parte dei rappresentanti dei comuni di Orbetello e Monte Argeantario e della provincia di Grosseto l'intesa, già assunta con il precedente commissario Corsi, di far subentrare il consorzio intercomunale per l'organizzazione delle risorse idriche e la gestione dell'acquedotto del Fiora sempre quale gestore provvisorio dell'impianto di depurazione di Terrarossa, alla scadenza della gestione affidata alla Snamprogetti;

che la scelta del consorzio intercomunale per l'organizzazione delle risorse idriche e la gestione dell'acquedotto del Fiora, del quale fanno parte anche i comuni di Orbetello e Monte Argentario è stata ritenuta la più opportuna in quanto ad esso è affidata la gestione del sistema acquedottistico che interessa un ampio territorio nel quale è ricompreso anche il sistema di fognature che recapita nell'impianto di Terrarossa. Tale individuazione provvisoria è effettuata nelle more dell'individuazione del soggetto unico gestore del servizio idrico integrato da parte dell'Autorità di ambito territoriale ottimale n. 6 «Ombrone»;

che in data 6 ottobre 1998 il vice commissario Ginanneschi ha convocato una ulteriore riunione a cui hanno partecipato i rappresentanti dei comuni di Orbetello e Monte Argentario, della provincia di Grosseto, dell'Autorità di ambito territoriale ottimale n. 6 «Ombrone» e del consorzio intercomunale per l'organizzazione delle risorse idriche e la gestione dell'acquedotto del Fiora e che nel corso di tale riunione è stata discussa una prima bozza di convenzione per l'affidamento provvisorio al consorzio intercomunale per l'organizzazione delle risorse idriche e la gestione dell'acquedotto del Fiora della gestione dell'impianto di depurazione di Terrarossa, di cui i partecipanti hanno condiviso l'impostazione generale, fermo restando che i comuni concorderanno successivamente tra loro la ripartizione dei costi a loro carico;

che quindi il commissario per il risanamento della laguna di Orbetello, sulla base dell'intesa manifestata dai sindaci dei comuni di Orbetello e Monte Argentario provvederà a sottoscrivere la convenzione, allegata al presente accordo, per l'affidamento in gestione provvisoria dell'impianto di depurazione di Terrarossa al consorzio intercomunale per l'organizzazione delle risorse idriche e la gestione dell'acquedotto del Fiora con oneri a carico dei comuni medesimi;

Considerato che in data 5 ottobre 1998 la commissione di collaudo ha concluso i lavori dichiarando collaudabile l'impianto realizzato dalla Snamprogetti S.p.a.;

Considerato altresì che per conseguire l'ottimale funzionamento dell'impianto di Terrarossa nella sua attuale potenzialità e rendere il sistema di depurazione conforme alla normativa vigente e in particolare per conseguire i limiti di depurazione prescritti per le aree cosiddette sensibili è neccssario, tra l'altro, completare l'impianto terziario in corso di realizzazione, attivare il collegamento bidirezionale con Orbetello centro per addurvi i relativi liquami, nonché predisporre interventi intesi a ridurre l'apporto di salinità dalle reti attualmente allacciate. È inoltre necessario definire le integrazioni progettuali indispensabili per rendere funzionale il collettore fra Talamone e Santa Liberata attualmente in costruzione e avviare le integrazioni di rete sulle periferie e centri minori funzionanti in regime separato;

Ritenuto che gli interventi previsti per le finalità sopra specificate completano il sistema attualmente riferibile all'impianto di Terrarossa;

Considerato che è quindi necessario con il presente accordo definire tempi e modalità per concordare con i comuni di Orbetello e Monte Argentario il definitivo passaggio di proprietà dell'impianto di depurazione di Terrarossa, in ottemperanza a quanto stabilito dall'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998;

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti - in rappresentanza degli enti sopraindicati - stipulano ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 il seguente:

ACCORDO

Art. 1.

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2.

Il comune di Orbetello, il comune di Monte Argentario e l'Autorità di ambito territoriale ottimale n. 6 «Ombrone» prendono atto, condividendone i contenuti, della convenzione allegata al presente accordo con la quale il commissario per il risanamento della laguna di Orbetello affida la gestione provvisoria dell'impianto di depurazione di Terrarossa al consorzio intercomunale per l'organizzazione delle risorse idriche e la gestione dell'acquedotto del Fiora. I comuni di Orbetello e di Monte Argentario si impegnano, una volta avvenuto il passaggio di proprietà dell'impianto secondo le modalità concordate ai sensi dell'art. 4, a subentrare nella convenzione stipulata con il consorzio intercomunale per l'organizzazione delle risorse idriche e la gestione dell'acquedotto del Fiora.

Art. 3.

Il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario si impegnano a corrispondere al commissario per il risanamento della laguna di Orbetello gli oneri relativi alla gestione dell'impianto di depurazione di Terrarossa, anticipati dal commissario stesso secondo le condizioni previste dalla convenzione stipulata con il consorzio intercomunale per l'organizzazione delle risorse idriche e la gestione dell'acquedotto del Fiora.

Il commissario per il risanamento della laguna di Orbetello provvederà a richiedere ai comuni di cui sopra il rimborso degli oneri anticipati secondo la ripartizione che verrà concordata tra i comuni medesimi.

Art. 4.

Il commissario per il risanamento della laguna di Orbetello, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario si impegnano, considerato lo stato di attuazione delle diverse componenti del sistema di depurazione come definito in premessa, a definire entro tre mesi dal presente atto i tempi e le modalità per il passaggio di proprietà ai comuni dell'impianto di depurazione di Terrarossa. Alla data di passaggio di proprietà dell'impianto concordata con le modalità sopra stabilite i comuni subentrano nella convenzione stipulata dal commissario con il consorzio intercomunale per l'organizzazione delle risorse idriche e la gestione dell'acquedotto del Fiora, ove non sia stato ancora individuato il soggetto gestore del sisterna idrico integrato ai sensi della legge regionale n. 81/1995.

Letto approvato e sottoscritto:

GINANNESCHI
vice commissario per il risanamento della laguna di Orbetello

VISCONTI
sindaco del comune di Monte Argentario

DI VINCENZO
sindaco del comune di Orbetello

CENNI
Presidente dell'Autorità di ambito territoriale ottimale n. 6 «Ombrone»

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL DEPURATORE DI TERRAROSSA E DEL RELATIVO SISTEMA FOGNARIO DI RACCOLTA E TRASPORTO LIQUAMI.

Il commissario per l'emergenza ambientale della laguna di Orbetello C.F. 94070990489 con sede in via Cavour, 18 - Firenze (ordinanza del Ministero dell'interno DPC n. 2807 del 14 luglio 1998) nella persona del vice commissario nominato con ordinanza commissariale n. F/498 del 18 luglio 1998. Mauro Ginanneschi, nato a Castel del Piano (Grosseto) l'11 agosto 1946, residente in Grosseto, via Preselle n. 35.

Il consorzio intercomunale per l'organizzazione delle risorse idriche e la gestione dell'acquedotto del Fiora, con sede in via Mameli n. 10 - Grosseto, C.F. 00304790538, di seguito indicato per brevità con la denominazione acquedotto del Fiora o consorzio, rappresentato dal sig. Rossano Teglielli, nato a Scansano (Grosseto) il 19 dicembre 1955, residente in Scansano (Grosseto), via Civitella Bassa, 124/a, il quale interviene in qualità di legale rappresentante.

Premesso:

che con ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 il presidente della giunta regionale è stato nominato, in sostituzione dei commissari H. Corsi e A. Minucci, commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

che con ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 il commissario ha nominato il vice commissario nella persona del sig. Mauro Ginanneschi, previsto dall'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98;

che in data 3 dicembre 1991 il precedente commissario delegato H. Corsi aveva stipulato un contratto con il quale era stato affidato alla Snamprogetti S.p.a. la realizzazione dell'impianto di depurazione di Terrarossa e per la raccolta e la depurazione dei liquami del territorio comunale del comune di Monte Argentario;

che le opere oggetto del contratto di cui sopra, una volta ultimate e in considerazione della necessità di avviare la depurazione, sono state oggetto di «collaudo parziale e provvisorio» e quindi consegnate in data 15 ottobre 1997 alla stessa Snamprogetti S.p.a. perché procedesse alla gestione provvisoria dell'impianto fino al 15 ottobre 1998;

che con ordinanza del precedente commissario H. Corsi n. 81 del 15 dicembre 1995 è stata affidata al consorzio temporaneo d'impresa con a capo la ICLE S.r.l. di Grosseto la realizzazione delle stazioni di pompaggio e di sollevamento liquami 3º e 4º stralcio, impianti elettrici e telecontrollo del progetto generale della depurazione degli abitati di Porto S. Stefano e Porto Ercole;

che le opere di cui alla suddetta ordinanza, una volta ultimate ed in considerazione di avviare il sistema complessivo, sono state oggetto di «collaudo parziale e provvisorio» in data 14 ottobre 1997, e quindi consegnate in pari data alla ICLE S.r.l. perché procedesse alla gestione provvisoria dell'impianto fino al 15 ottobre 1998;

che in data 11 gennaio 1996 il precedente commissario H. Corsi aveva stipulato un contratto con il quale era stato affidato alla ATI tra Cava Albegna Marsiliana S.r.l., con sede in Manciano; Beviletti Vezio, con sede in Roccalbegna; ICLE S.r.l., con sede in Grosseto e Berti Giuseppe S.n.c. con sede in Porto S. Stefano la realizzazione del collegamento bidirezionale Neghelli-Terrarossa;

che le opere di cui al punto precedente sono state oggetto di collaudo parziale e provvisorio emesso il 14 ottobre 1997;

che in base alla legge regionale n. 81/1995 con la quale sono stati delimitati gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato, è stata costituita l'Autorità di ambito territoriale ottimale n. 6 «Ombrone» la quale, una volta terminati gli adempimenti previsti dalla legge regionale n. 26/1997, dovrà provvedere all'affidamento del servizio idrico integrato ad un unico soggetto gestore;

che in base all'art. 2 dell'ordinanza DPC n. 2556 del 16 aprile 1997, richiamata nella già citata ordinanza DPC n. 2087 del 14 luglio 1998, il commissario doveva provvedere «previa intesa con i comuni interessati e con oneri a carico dei medesimi, a garantire la gestione provvisoria del sistema impiantistico e fognario nelle more dell'individuazione, nell'ambito ottimale Ombrone, del soggetto gestore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recepita con legge regionale 21 luglio 1995, n. 81»;

che in data 31 luglio 1998 il vice commissario Ginanneschi ha convocato una riunione del comitato interistituzionale, istituito con ordinanza commissariale n. F/498 del 18 luglio 1998, per stabilire di intesa con i componenti di tale comitato il percorso da attuare in vista della scadenza della gestione provvisoria richiamata in precedenza;

che nel corso di tale riunione è stata confermata da parte dei rappresentanti dei comuni di Orbetello e Monte Argentario e della provincia di Grosseto l'intesa, già assunta con il precedente commissario Corsi, di far subentrare alla scadenza delle gestioni provvisorie il consorzio intercomunale per l'organizzazione delle risorse idriche e la gestione dell'acquedotto del Fiora, sempre quale gestore provvisorio, a parità di condizioni delle pregresse gestioni fatte salve le verifiche tecnico-economiche da effettuarsi;

che la scelta del consorzio intercomunale per l'organizzazione delle risorse idriche e la gestione dell'acquedotto del Fiora, del quale fanno parte anche i comuni di Orbetello e Monte Argentario, è stata ritenuta la più opportuna in quanto ad esso è affidata la gestione del sistema acquedottistico che interessa un ampio territorio nel quale è ricompreso anche il sistema di fognature che recapita nell'impianto di Terrarossa. Tale individuazione provvisoria è effettuata nelle more dell'individuazione del soggetto unico gestore del servizio idrico integrato da parte dell'autorità di ambito territoriale ottimale n. 6 «Ombrone»;

che l'acquedotto del Fiora, in qualità di soggetto gestore di servizi idrici, opera nella quasi totalità del vasto comprensorio della provincia di Grosseto, ed in particolare della provincia di Viterbo, ed è

in possesso delle professionalità, dell'organizzazione e delle competenze necessarie per garantire una corretta gestione degli impianti in argomento;

che in un'ottica di concentrazione delle competenze relative alla gestione dei servizi idrici è legittimo operare un accorpamento della gestione degli impianti in argomento in un'azienda esistente;

che si rende necessario provvedere alla gestione del depuratore di Terrarossa e del relativo sistema fognario di raccolta e trasporto dei liquami che interessa Porto S. Stefano, Terrarossa, Porto Ercole, Terranova-Neghelli.

Premesso inoltre:

che l'impianto di depurazione di Terrarossa ed i collettori di raccolta e trasporto che, nella loro attuale configurazione, sono oggetto della presente convenzione, fanno parte di un più ampio sistema di raccolta e depurazione dei liquami, finalizzato alla tutela ambientale della laguna di Orbetello e alla riutilizzazione delle acque depurate;

che il suddetto sistema è in fase di realizzazione, di completamento o di definizione operativa da parte del commissario;

che per quanto riguarda l'impianto di Terrarossa sono in corso lavori per la realizzazione di un trattamento terziario idoneo a permettere la riutilizzazione delle acque trattate ed a conseguire specifiche di trattamento conformi a quelle prescritte per gli scarichi idrici in aree sensibili a norma della direttiva comunitaria n. 271/91;

che la commissione incaricata per il collaudo tecnico-amministrativo e funzionale per l'impiato di Terrarossa, nella sua attuale configurazione, ha emesso in data 5 ottobre 1998 il relativo certificato di collaudo;

che la commissione incaricata per il collaudo tecnico-amministrativo e funzionale delle fognature, dei collettori, dei sollevamenti e del relativo telecontrollo ha emesso un certificato di collaudo provvisorio in data 14 ottobre 1997;

che il primo periodo di funzionamento e gestione del complesso delle fognature, dei collettori e dei sollevamenti attualmente in servizio per addurre i liquami al depuratore ha fatto rilevare la necessità di interventi intesi a ridurre la salinità presente nelle acque avviate al depuratore e di ridurre gli apporti di acque meteoriche e superficiali provenienti dalle reti attualmente funzionanti in regime misto;

che le utenze attualmente allacciate al depuratore di Terrarossa sono concordemente stimate in circa 12.000 abitanti equivalenti quale media annuale e che tale situazione, associata alla forte presenza di salinità, non ha ancora permesso di verificare la funzionalità dell'impianto rispetto alle previsioni progettuali;

che, peraltro, risultano disponibili i dati derivanti dal precedente periodo di gestione effettuato dalla Snamprogetti S.p.a., da assumere quale riferimento per valutare l'efficienza depurativa in analoghe situazioni funzionali.

Considerato che quanto dettagliato in premessa è da considerarsi, ad ogni effetto, parte integrante della presente convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

Il commissario in qualità di soggetto committente, affida col presente atto all'Acquedotto del Fiora in qualità di soggetto gestore, la gestione e la manutenzione ordinaria del depuratore di Terrarossa e del relativo sistema fognario di raccolta e trasporto dei liquami, così come risultano dagli appositi atti di consegna sottoscritti dalle parti.

Art. 1.

Gestione del servizio di fognatura e depurazione

Per gestione del depuratore di Terrarossa e del relativo sistema fognario di raccolta e trasporto dei liquami si intende l'insieme delle prestazioni, delle attività e delle forniture necessarie per garantire il funzionamento e la manutenzione ordinaria degli impianti medesimi finalizzati al trasporto ed alla depurazione dei reflui. Fino alla data della definitiva sistemazione dei collettori fognari, finalizzata ad impedire l'ingresso dell'acqua di mare e delle acque di pioggia e sorgive, il depuratore di Terrarossa sarà mantenuto in esercizio con i livelli depurativi che detto impianto, nelle attuali condizioni di esercizio descritte in premessa, è in grado di fornire, i livelli depurativi non potranno comunque essere inferiori a quelli ottenuti fino alla data di stipula della presente convenzione.

Sono quindi considerati compresi nella gestione le seguenti prestazioni:

controlli ed operazioni di conduzione da parte di personale;

approvvigionamento dei materiali di consumo e dei reagenti chimici;

reset degli allarmi e dei blocchi;

regolazione dei parametri operativi;

controlli analitici dei liquami;

regolazioni, manutenzioni ordinarie e controlli programmati degli apparati elettromeccanici;

manutenzione relativa a piccoli interventi e riparazioni elettromeccaniche ed impiantistiche quali sostituzioni di fusibili, lampade di segnalazione, taratura strumenti, pulizia impianti, riparazioni tubazioni all'interno dei locali che alloggiano gli impianti ecc.;

smaltimento di fanghi e grigliati;

servizio di espurgo e pulizia collettori e vasche inerenti tutte le sezioni degli impianti;

spese per energia elettrica e telefoniche relative al solo impianto di Terrarossa;

prestazioni contemplate nel manuale operativo dell'impianto di Terrarossa;

quant'altro necessario allo svolgimento dei compiti affidati con il presente atto che non risulti compreso negli interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento e miglioramento di cui agli articoli 3 e 4.

Il gestore potrà provvedere alla gestione del depuratore di Terrarossa e del relativo sistema fognario di raccolta e trasporto dei liquami, avvalendosi del supporto di ditte specializzate.

Art. 2.

Ulteriori obblighi del gestore

Il soggetto gestore è tenuto a provvedere alle seguenti attività:

nomina di un responsabile della totalità degli impianti affidati;

tenuta delle schede di manutenzione relative alle varie parti degli impianti;

nomina di un capo-impianto del depuratore di Terrarossa;

tenuta di un giornale di funzionamento dell'impianto di depurazione di Terrarossa.

Il soggetto gestore è altresì tenuto ad assicurare tutti gli adempimenti, anche documentali, prescritti dalla normativa vigente e afferenti la gestione degli impianti oggetto del presente atto, assumendone la responsabilità esclusiva per eventuali danni o altre conseguenze in caso di inadempienza.

Art. 3.

Interventi di manutenzione straordinaria

Ai fini del presente atto sono interventi di manutenzione straordinaria quelli, eccedenti le prestazioni di cui all'art. 1, che comportano la riparazione o la sostituzione di componenti o di parti strutturali degli impianti che si rendano necessarie per garantire la costante efficienza degli impianti stessi.

Il gestore è tenuto a provvedere agli interventi di manutenzione straordinaria. A tal fine predispone tempestivamente un piano delle manutenzioni straordinarie e ne propone l'attuazione al committente. La relativa realizzazione è concordata tra le parti, ivi comprese le modalità per il pagamento da parte del committente, che potrà avvenire anche per stati di avanzamento dei lavori.

In caso si rendano necessari interventi di urgenza non previsti nel piano o antecedenti alla redazione del piano stesso, il gestore ne dà immediata comunicazione al committente, e comunque non oltre tre giorni dal verificarsi dell'evento che ha reso necessario l'intervento.

Ove si tratti di interventi la cui mancata immediata realizzazione sia indispensabile per consentire il funzionamento dell'impianto, il gestore è tenuto a provvedervi immediatamente dandone contestuale comunicazione al committente e documentando al medesimo l'urgenza e l'onere finanziario sostenuto.

I danni derivanti dal ritardo nelle segnalazioni e dal mancato o ritardato intervento di manutenzione straordinaria sono a carico del gestore.

Art. 4.

Interventi migliorativi e di adeguamento

Ai fini del presente atto sono interventi migliorativi quelli finalizzati a conseguire:

a) migliori prestazioni funzionali degli impianti;

b) economie di gestione.

Sono considerati interventi di adeguamento quelli necessari per far corrispondere gli impianti ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Il soggetto gestore propone al committente gli interventi sopra specificati, ove necessari. Il gestore, ove richiesto dal committente, è tenuto a realizzare gli interventi di cui al presente articolo.

Art. 5.

Criteri per l'effettuazione dei lavori eseguiti dal gestore con oneri a carico del committente

Nel caso di effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria migliorativi e di adeguamento da esegursi a cura del gestore ma con oneri a carico del committente ai sensi del successivo art. 8, si applicano le seguenti condizioni:

il prezzo unitario della manodopera specializzata viene desunto dalle tabelle A.N.I.M.A., montatori specializzati - colonna II, in vigore al 1º gennaio dell'anno nel quale si realizzano gli interventi, applicando una riduzione del 10% (dieci per cento);

per altre prestazioni non specialistiche si attinge, qualora si tratti di lavori elettromeccanici, alle stesse tabelle A.N.I.M.A., negli altri casi al corrente prezziario ufficiale di riferimento del Provveditorato alle opere pubbliche della regione Toscana, applicando una riduzione del 10% (dieci per cento);

le parti di ricambio sono quotate applicando il listino prezzi del produttore in vigore al 1º gennaio dell'anno nel quale si realizzano gli interventi, scontato del 15% (quindici per cento);

per il nolo dei mezzi d'opera e per quanto non previsto precedentemente, si adottato i prezzi riportati dal prezziario ufficiale corrente di riferimento del Provveditorato alle opere pubbliche della regione Toscana, applicando una riduzione del 10% (dieci per cento);

la manodopera inpiegata per le riparazioni deve essere commisurata ai «tempari» redatti dal produttore o dalle associazioni di categoria;

per i lavori che presentino carattere di eccezionalità possono essere redatte specifiche analisi dei prezzi, nel rispetto dei criteri pecedentemente esposti.

Il gestore è tenuto a consegnare al committente una copia delle tabelle, preziari, listini e tempari precedentemente specificati.

Il committente, ai fini della verifica circa la rispondenza dei prezzi applicati e delle quantità e qualità dei lavori eseguiti e delle forniture, può procedere a misurazioni in contraddittorio con il gestore, dispone saggi, prove, collaudi, e richiede le appropriate certificazioni.

I pagamenti relativi alle prestazioni di cui al presente articolo saranno effettuati entro trenta giorni dalla data della fattura; dopo tale data, si applicheranno gli interessi di legge.

Art. 6.

Tariffa applicata

Il committente si obbliga a corrispondere al gestore, quale compenso per la gestione e per la manutenzione ordinaria del depuratore di Terrarossa e del relativo sistema fognario di raccolta e trasporto dei liquami, l'importo mensile di L. 66.340.000 (diconsi lire sessantaseimilionitrecentoquarantamila).

L'importo dovuto dovrà essere liquidato a cura del committente entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione di regolare fattura; in caso di ritardo nella successiva fattura saranno applicati gli interessi legali nella misura corrente.

Le parti concordano che i costi di gestione sopra definiti corrispondono alla configurazione degli impianti all'atto della stipula della presente convenzione e ad una utenza stimata pari a 12.000 abitanti equivalenti come popolazione media annua.

Gli importi sopra stabiliti sono soggetti a revisione annuale, a partire dal 15 ottobre 1999, sulla base di una scheda di revisione predisposta dal soggetto gestore e approvata dal committente dalla quale risulti l'incidenza delle voci di costo riferite alle spese per il personale addetto, per l'energia elettrica, per le utenze telefoniche, per i prodotti di consumo attinenti il funzionamento e la manutenzione ordinaria, per lo smatimento dei fanghi e dei grigliati e quanto altro significativamente incidente sul costo complessivo di gestione. Come riferimento per la valutazione degli incrementi di costo delle singole voci saranno assunte le variazioni desunte dai documenti ufficiali di cui all'art. 5.

Il gestore si impegna a tenere regolari scritture di tutte le spese sostenute relativamente alla gestione del depuratore di Terrarossa e del relativo sistema fognario di raccolta e trasporto dei liquami. Alla fine di ogni anno e comunque alla scadenza della presente convenzione o al subentro in qualità di committente dei comuni di Orbetello e Monte Argentario, l'importo derivante dalla somma delle spese sostenute e documentate annualmente dal gestore, aumentato di un 15% per spese generali più un 10% per utile d'impresa, e detratto degli importi percepiti con le fatture mensili, sarà compensato a cura del committente, se positivo e del gestore, se negativo. Gli esiti della gestione sono comunicati dal gestore al committente entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro trenta giorni successivi alla scadenza della convenzione o al subentro dei comuni o in occasione di verifiche intermedie. La liquidazione degli importi a conguaglio dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione, a seguito di formale richiesta della parte creditrice; in caso di ritardo saranno applicati gli interessi legali.

In sede di prima applicazione della presente convenzione, la verifica delle spese sostenute dal gestore sarà effettuata con le modalità sopra specificate anche alla data del 15 aprile 1999 o ad altre date concordate tra le parti, ai fini dell'eventuale adeguamento della tariffa mensile sopra determinata.

Art. 7.

Ampliamento del bacino d'utenza

Eventuali ampliamenti del bacino d'utenza ed estensioni del sistema di fognature saranno compensati, in relazione alla loro tipologia e consistenza, in rapporto alla variazione del costo di gestione desumibile dai dati della gestione pregressa per le componenti effettivamente imputabili agli ampliamenti ed alle estensioni.

Art. 8.

Ulteriori obblighi del committente

Sono a carico del committente gli oneri finanziari relativi alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, degli interventi migliorativi di cui all'art. 4, lettera *a)*, nonché degli interventi di adeguamento.

Gli oneri finanziari per gli interventi migliorativi di cui al citato art. 4, lettera *b)*, sono a carica del committente esclusivamente ove comportino una effettiva riduzione della tariffa di cui all'art. 6; fuori di tali casi gli oneri sono a carico del soggetto gestore.

Ove gli interventi di cui al presente articolo siano realizzati dal soggetto gestore i pagamenti saranno effettuati dal committente entro trenta giorni dalla data delle fatture; dopo tale data si applicano gli interessi di legge.

Art. 9.

Decorrenza della gestione e consegna degli impianti

La gestione degli impianti da parte del gestore ha inizio dalla data del primo verbale provvisorio di consegna degli impianti. La procedura di consegna è completata una volta approvati i collaudi degli impianti e tutte le necessarie verifiche documentarie; gli impianti

dovranno essere consegnati al soggetto gestore funzionanti in ogni loro parte e dovranno essere in grado di operare al meglio delle loro potenzialità e comunque non inferiori a quelle riportate in collaudo.

Durante la procedura di consegna degli impianti dovrà essere redatto apposito verbale firmato dalle parti, o loro legali, ove, per ogni sezione degli impianti medesimi, saranno descritti lo stato di consistenza, integrato dalla necessaria documentazione di conformità, fotografica e/o filmata, e dove verranno dettagliatamente esaminati i livelli di funzionamento e gli eventuali problemi riscontrati.

La procedura di consegna di ogni singola sezione degli impianti potrà essere considerata ultimata solamente se completa di tutte le parti; verbale di consegna firmato, autorizzazioni attinenti la realizzazione delle opere, conformità e documentazioni necessarie per la gestione (manuali operativi di avviamento, funzionamento, gestione e manutenzione) e per il rispetto delle vigenti prescrizioni di legge. Eventuali mancanze e/o carenze relative a dette documentazioni dovranno essere sanata a cura e spese del committente che è responsabile per le eventuali conseguenti sanzioni.

Se in conseguenza a tali mancanze o carenze si dovessero produrre fermi o riduzioni di potenzialità degli impianti, il committente dovrà comunque liquidare al gestore la somma pattuita per la gestione, come risulta dall'art. 6.

La medesima pocedura e le medesime condizioni saranno applicate nel caso in cui la gestione debba essere estesa a nuovi impianti, con i necessari adeguamenti tariffari, come specificato all'art. 7.

Nel caso in cui il gestore debba operare sugli impianti in mancanza del loro collaudo o delle necessarie certificazioni o comunque in pendenza delle procedure di consegna, col presente atto il committente esonera e libera il medesimo gestore da ogni responsabilità ed onere per danni ed avarie a tali impianti, fermo restanto quanto previsto dall'art. 3. Gli interenti di manutenzione straordinaria in tale caso sono comunque subordinati all'autorizzazione del committente, ancorché urgenti.

Sono a completa cura e spese del gestore le autorizzazini e gli altri provvedimenti attinenti la gestione, come specificato all'art. 2. Ove tali autorizzazioni e provvedimenti debbano essere richiesti all'Autorità competente dal proprietario dell'impianto, il gestore provvedera a farne specifica e tempestiva richiesta al committente. In caso di mancata richiesta, le eventuali responsabilità sono a carico del gestore.

Art. 10.

G a r a n z i e

A garanzia degli obblighi a carico del committente ai sensi della presente convenzione, entro e non oltre trenta giorni dalla data di stipula della presente atto, quest'ultimo dovrà presentare una polizza fideiussoria per un valore non inferiore a L. 2.000.000.000 (diconsi duemiliardi) a favore del gestore.

A garanzia degli obblighi a carico del gestore, quest'ultimo, entro e non oltre trenta giorni dalla data di stipula del presente atto, dovrà presentare una polizza fideiussoria per un valore non inferiore a L. 2.000.000.000 (diconsi lire duemiliardi) a favore del committente.

Art. 11.

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la medesima durata della gestione commissariale così come prevista dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2807 del 14 luglio 1998 o da successive ordinanze di proroga. In ogni caso la presente convenzione decade nel momento in cui la competente Autorità d'Ambito affiderà il servizio idrico integrato ai sensi della legge regionale n. 81/1995.

Con il passaggio della proprietà degli impianti oggetto della presente convenzione, dal commissario ai comuni di Orbetello e Monte Argentario, questi ultimi subentrano, alle medesime condizioni, nella presente convenzione fino all'affidamento da parte della competente Autorità d'Ambito del servizio idrico integrato ai sensi della legge regionale n. 81/1995.

Art. 12.

R i s o l u z i o n e

Il gestore potrà risolvere il presente contratto nel caso in cui:

la qualità dei reflui in condotta evidenzi anomalie tali (presenza di acqua salata ecc.) da rendere il processo depurativo incompatibile con le prescrizioni relative allo scarico, causando le condizioni per un fermo dell'impianto di durata non determinabile;

il pagamento degli importi dovuti dovesse ritardare per oltre sei mesi dalla data di presentazione dei titoli di credito, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria.

Il committente potrà risolvere il presente contratto nel caso in cui, dopo formale messa in mora, gli impianti affidati in gestione vengano gestiti in difformità a quanto previsto dalla presente convenzione nonché dalle vigenti disposizioni di legge o comunque in modo da non assicurare la funzionalità del servizio di depurazione per cause derivanti da una non corretta manutenzione degli impianti ovvero per difetti di organizzazione della gestione.

Art. 13.

Definizione controversie

Le parti qui convengono che ogni eventuale controversia che insorga tra loro in ordine all'applicazione ed interpretazione del presente atto, venga demandata ad apposito collegio arbitrale composto da un membro nominato dal committente, uno dal gestore, il terzo d'intesa dal comittente e dal gestore, ai sensi e per gli effetti di cui al codice di procedura civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il vice commissario: GINANNESCHI

Il presidente acquedotto Fiora: TEGLIELLI

99A0115

ORDINANZA 24 novembre 1998.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: seconda rimodulazione approvata con ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1998 di cui il D.P.C. ha preso atto con nota del 2 settembre 1998. Intervento n. 830: «s.p. 23 di Tresana: sistemazione al km 8 in località Il Molino». Ente attuatore: amministrazione provinciale Massa-Carrara. Importo L. 88.267.459. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/529).

IL VICE COMMISSARIO

(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza del D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/405 del 2 gennaio 1998 con la quale è stata approvata la prima integrazione e parziale rimodulazione del piano sopra citato di cui il D.P.C. ha preso atto in data 30 gennaio 1998;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1998 con la quale è stata approvata la seconda integrazione e parziale rimodulazione del piano sopra citato di cui il D.P.C. ha preso atto in data 2 settembre 1998;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano e nella sua prima rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 della medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nella seconda rimodulazione del Piano è stato inserito l'intervento n. 830 «s.p. 23 di Tresana: sistemazione al km 8 in località Il Molino» di cui ente attuatore è l'amministrazione provinciale di Massa-Carrara, per l'importo di L. 88.500.000;

Visto che in data 30 ottobre 1998 con nota n. 3124 di prot. l'amministrazione provinciale di Massa-Carrara - ente attuatore - ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera di giunta n. 740 del 2 ottobre 1998 che presenta il seguente quadro economico:

A - Per lavori	L. 72.827.937
B - Per somme a disposizione:	
b.1 - per I.V.A. 20%	» 14.711.243
b.2 - spese tecniche di progettazione 1%	» 728.279
Totale somme a disposizione	» 15.439.522
Totale complessivo	L. 88.267.459

Preso atto come dall'istruttoria risulta che: *A)* il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224/97; *B)* non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto del progetto esecutivo, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria da parte dell'ufficio commissariale come sopra specificato;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

1. È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 830 «s.p. 23 di Tresana: sistemazione al km 8 in località Il Molino» di cui ente attuatore è l'amministrazione provinciale di Massa-Carrara per l'importo di lire 88.267.459, approvato con deliberazione della giunta n. 740 del 2 ottobre 1998.

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse;

4. Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Massa-Carrara la presente ordinanza.

Firenze, 24 novembre 1998

Il vice commissario: GINANNESCHI

99A0248

ORDINANZA 25 novembre 1998.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Disposizioni relative all'organizzazione dell'ufficio del commissario a Grosseto. (Ordinanza n. F/530).

IL VICE COMMISSARIO

(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998)

Vista l'ordinanza D.P.C. n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della regione Toscana è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali competenti;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza D.P.C. n. 2807/98;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/490 del 27 luglio 1998 che istituiva nel comune di Grosseto, presso i locali messi a disposizione dall'ufficio per la riforma fondiaria, un ufficio del commissario al fine di assicurare alle istituzioni e alla popolazione un punto di riferimento permanente della gestione commissariale nell'area interessata;

Considerato che ai fini del funzionamento dell'ufficio del commissario a Grosseto è necessario che i locali messi a disposizione siano dotati delle necessarie attrezzature (telefono, fax, computer ecc.) e che siano garantite le attività di segreteria;

Considerato altresì che il commissario per la riforma fondiaria e per l'Isola d'Elba dott. Roberto Daviddi, con nota prot. n. 932 del 22 settembre 1998, ha manifestato la disponibilità a mettere a disposizione di questa gestione commissariale gli arredi, il telefono, il fax, l'uso della fotocopiatrice nonché ad assicurare, con apposito personale, il supporto di segreteria necessario, salvo conguaglio forfettario delle spese sostenute;

Ritenuto che la soluzione di cui sopra sia la più funzionale e conveniente nella attuale fase di prima costituzione dell'ufficio del commissario a Grosseto;

Ordina:

1. Di affidare al commissario per la riforma fondiaria e per l'Isola d'Elba dott. Roberto Daviddi il compito di attrezzare le stanze dell'ufficio del commissario a Grosseto, di provvedere all'allacciamento delle linee telefoniche ed a quant'altro necessario per il funzionamento dell'ufficio stesso nonché di garantire, in via provvisoria fino al 31 dicembre 1998, le attività di segreteria con apposito personale messo a disposizione per sedici ore settimanali, secondo modalità da concordarsi in rapporto alle esigenze dell'ufficio.

2. Di corrispondere al commissario per la riforma fondiaria e l'Isola d'Elba, dott. Roberto Daviddi, per le spese sostenute per le attrezzature e per le attività di segreteria fino al 31 dicembre 1998, L. 6.000.000 salvo conguaglio da effettuarsi alla medesima data, per eventuali maggiori spese che si siano rese necessarie.

3. L'importo di cui al punto precedente è liquidato dalla prefettura di Grosseto al commissario dott. Roberto Daviddi secondo le modalità che lo stesso provvederà a comunicare alla prefettura.

4. La spesa derivante dalla presente ordinanza è finanziata con i fondi di cui all'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per la protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998.

5. La presente ordinanza è pubblicata per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 25 novembre 1998

Il vice commissario: GINANNESCHI

99A0249

ORDINANZA 25 novembre 1998.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: seconda rimodulazione approvata con ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1998 di cui il D.P.C. ha preso atto con nota del 2 settembre 1998. Intervento n. 829: «s.p. 20 di Montedivalli: sistemazione idrogeologica al km 17,00». Ente attuatore: amministrazione provinciale di Massa-Carrara. Importo L. 256.323.481. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/531).

IL VICE COMMISSARIO

(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/405 del 2 gennaio 1998 con la quale è stata approvata la prima integrazione e parziale rimodulazione del piano sopra citato di cui il D.P.C. ha preso atto in data 30 gennaio 1998;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1998 con la quale è stata approvata la seconda integrazione e parziale rimodulazione del piano sopra citato di cui il D.P.C. ha preso atto in data 2 settembre 1998;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano e nella sua prima rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 della medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nella seconda rimodulazione del piano è stato inserito l'intervento n. 829 «s.p. 20 di Montedi-

valli: sistemazione idrogeologica al km 17,00» di cui ente attuatore è l'amministrazione provinciale di Massa-Carrara, per l'importo di L. 257.000.000;

Visto che in data 30 ottobre 1998 con nota n. 3124 di prot. l'amministrazione provinciale di Massa Carrara - ente attuatore - ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera di giunta n. 738 del 2 ottobre 1998 che presenta il seguente quadro economico:

A - Per lavori	L.	194.656.338
B - Per somme a disposizione:		
b.1 - per IVA 20%	»	42.720.580
b.2 - spese tecniche 1%	»	1.946.563
b.3 - oneri per la sicurezza (D. 494/97)	»	10.000.000
b.4 - spese imprevisti	»	7.000.000
Totale somme a disposizione	»	61.667.143
Totale complessivo	L.	256.323.481

Preso atto come dall'istruttoria risulta che: *A)* il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale numero B/224/97; *B)* non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto del progetto esecutivo, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria da parte dell'ufficio commissariale come sopra specificato;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

1. È preso atto del progetto relativo all'intervento 829 «s.p. 20 di Montedivalli: sistemazione idrogeologica al km 17,00» di cui ente attuatore è l'amministrazione provinciale di Massa-Carrara per l'importo di lire 256.323.481, approvato con deliberazione della giunta n. 738 del 2 ottobre 1998.

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

4. Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Massa-Carrara la presente ordinanza.

Firenze, 25 novembre 1998

Il vice commissario: GINANNESCHI

99A0250

ORDINANZA 26 novembre 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi. Intervento n. 195: ricostruzione di fognatura acquedotto e servizi diversi nell'abitato di Cardoso. Ente attuatore Ater Lucca. Importo complessivo L. 1.150.000.000. Perizia suppletiva e di variante. (Ordinanza n. 532).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza del D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato.

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto in data 17 luglio 1996;

Viste le successive rimodulazioni del piano, ed in particolare la settima approvata con ordinanza del commissario delegato n. 383 del 20 novembre 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nel piano è stato inserito l'intervento n. 195: «Ricostruzione di fognatura acquedotto e servizi diversi nell'abitato di Cardoso» di cui ente attuatore è l'Ater Lucca, per in importo complessivo di L. 1.150.000.000;

Vista l'ordinanza commissariale n. 412 del 13 gennaio 1998 con cui si è preso atto del progetto relativo all'intervento in oggetto;

Visto che in data 17 novembre 1998 con nota n. 3247 l'Ater Lucca - ente attuatore - ha trasmesso la perizia suppletiva e di variante relativa all'intervento n. 195 in oggetto, approvata con deliberazione dell'amministratore straordinario dell'Ater n. 325 del 4 novembre 1998;

Visto che l'intervento n. 195 in oggetto, a seguito della perizia in oggetto presenta il seguente quadro economico:

A. - Per lavori al netto ribasso . . .	L.	973.908.013
B. - Per somme a disposizione:		
b.1 - per IVA	»	97.390.810
b.2 - spese tecniche	»	65.000.000
b.3 - per espropri	»	10.000.000
b.4 - per imprevisti e arrot.	»	3.701.177
Totale somme a disposizione . . .	»	176.091.987
Totale complessivo . . .	L.	1.150.000.000

Preso atto come dall'istruttoria risulta che: *A)* il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96; *B)* non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto della perizia, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria da parte dell'ufficio commissariale come sopra specificato;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

1. È preso atto della perizia suppletiva e di variante relativa all'intervento n. 195: «Ricostruzione di fognatura acquedotto e servizi diversi nell'abitato di Cardoso» importo L. 1.150.000.000 di cui ente attuatore è l'Ater Lucca, approvata con deliberazione dell'amministratore straordinario n. 325 del 4 novembre 1998.

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione dell'intervento è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

4. Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Lucca la presente ordinanza.

Firenze, 26 novembre 1998

Il sub-commissario: FONTANELLI

99A0251

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 3 dicembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, in particolare gli articoli 2 e 12;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245 con il quale è stata istituita la Seconda Università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Università di Napoli;

Visto il decreto rettorale n. 165 del 31 dicembre 1992;

Vista la legge 9 novembre 1990, n. 341 relativa agli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995, recante modifiche all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico (tabella XLV/2);

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 1996, recante modificazioni ed integrazioni alla sopracitata tabella XLV/2;

Visto il decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1996 con cui è stato emanato, ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto di autonomia di questa Università, e successive modificazioni, in particolare l'art. 11, comma 4, che contempla l'emanazione di un regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che il predetto statuto non contiene gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per i quali que-

sta Università rilascia titoli con valore legale giacché gli stessi saranno inseriti nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del sopracitato regolamento didattico di Ateneo, è necessario comunque procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico universitario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del piano di sviluppo per il triennio 1994/1996;

Viste le proposte avanzate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, adunanza del 4 marzo 1996, del senato accademico adunanza del 6 dicembre 1996 e del consiglio di amministrazione adunanza del 17 dicembre 1996;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le note ministeriali prot. n. 2079 del 5 agosto 1997 e prot. n. 2307 del 19 settembre 1997 relative a «Art. 17, commi 95, 101 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127» Autonomia didattica. Regime transitorio. Atto d'indirizzo;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato regionale di coordinamento universitario, costituito ai sensi dell'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, nella seduta del 9 ottobre 1997;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 settembre 1998;

Vista la nota ministeriale - Dipartimento autonomia universitaria e studenti Ufficio I - Prot. n. 1525 del 1° ottobre 1998;

Riconosciuta la necessità di approvare le proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Gli ordinamenti didattici della Seconda Università degli studi di Napoli, sono ulteriormente integrati come segue:

nell'elenco delle scuole di specializzazione viene inserita la scuola di specializzazione in anatomia patologica afferente alla facoltà di medicina e chirurgia.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANATOMIA PATOLOGICA

Art. 1.

La scuola di specializzazione in anatomia patologica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della diagnostica anatomo-istopatologica (macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale) e citopatologica.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista anatomia patologica.

Art. 4.

Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia con sede amministrativa presso l'Istituto di anatomia ed istologia patologica e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi nella scuola tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 5 è determinato in quattro per ciascun anno di corso.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di genetica, biologia e patologia molecolare e statistica. Inoltre lo specializzando deve acquisire le basi teorico pratiche delle tecniche di esecuzione di un riscontro diagnostico necroscopico, di allestimento e colorazione di preparati istologici e citologici, di morfometria e di quelle necessarie per l'impiego della macroscopica ottica ed elettronica.

Settori: F03X Genetica medica, E04B Biologia molecolare, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F01X Statistica medica, F06A Anatomia patologica.

B. *Area della sistematica e della diagnostica anatomopatologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire avanzate conoscenze teoriche di sistematica anatomopatologica (macroscopica, microscopica, ultrastrutturale e

molecolare), e competenze teorico pratiche di diagnostica anatomopatologica (macroscopica, istopatologica su preparati definitivi ed in estemporanea, citopatologica ed ultrastrutturale), avvalendosi anche di tecniche immunoistochimiche e di biologia molecolare.

Settori: F06A Anatomia patologica, F06B Neuropatologia.

C. *Area della sanità pubblica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire adeguate conoscenze teoriche di medicina legale, tossicologia, medicina del lavoro e preventiva, deontologia.

Settori: F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro, F22A Igiene generale ed applicata.

D. *Area di indirizzo subspecialistico anatomopatologico.*

Obiettivo: lo specializzando deve completare il suo *curriculum* formativo apprendendo gli elementi fondamentali dei correlati anatomoclinici e delle competenze diagnostiche che sono alla base delle principali patologie subspecialistiche (ad esempio: neuropatologia, patologia oncologica, patologia cardiovascolare, dermopatologia, patologia pediatrica, ecc.) anche in base alle competenze specifiche esistenti nella scuola di specializzazione.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F06B Neuropatologia.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve aver eseguito personalmente degli atti medici specialistici in numero non inferiore a quanto di seguito indicato, refertandone almeno il 20%:

esami macroscopici di pezzi chirurgici 3.000;

diagnosi istopatologiche 8.000;

diagnosi citopatologiche (inclusa citologia cervicovaginale 8.000;

diagnosi intraoperatorie 200;

riscontri diagnostici necroscopici 300.

Nel regolamento didattico verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti specialistici ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Caserta, 3 dicembre 1998

Il rettore: GRELLA

99A0225

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 14 dicembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ed in particolare l'art. 2, comma 4;

Vista la nota di indirizzo ministeriale prot. n. 1/98 del 16 giugno 1998 «Legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica»;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi deliberativi di questo Ateneo;

Preso atto del parere espresso dal comitato regionale di coordinamento in data 26 maggio 1998;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

dopo l'art. 295, inerente le scuole di specializzazione e con conseguente slittamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

Art. 296.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ECONOMIA E TECNICA DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

1) Presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Parma è istituita la Scuola di specializzazione in economia e tecnica del commercio internazionale.

Nei successivi punti la scuola di specializzazione in economia e tecnica del commercio internazionale viene nominata Scuola.

2) Alla Scuola possono iscriversi i laureati dei corsi di laurea della facoltà di economia.

La Scuola ha durata biennale e comprende un periodo di tirocinio teorico-pratico di sei mesi presso un'impresa industriale o commerciale o qualsiasi altro Ente pubblico che si occupi, istituzionalmente, di commercio internazionale.

Il numero di iscritti al primo anno della scuola non può essere superiore a trenta.

3) Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti, con (c.a) si indica corso annuale; con (c.s.) corso semestrale:

diritto delle Comunità europee (c.a);

diritto internazionale (c.a);

economia dell'integrazione europea (c.a);

economia e gestione delle imprese internazionali (c.a);

economia internazionale (c.a);

economia e tecnica degli scambi internazionali (c.a);

finanza aziendale internazionale (c.a);

marketing internazionale (c.a);

strategie di impresa (c.a);

economia degli intermediari finanziari (c.s.);

economia monetaria internazionale (c.s.);

gestione finanziaria e valutaria (c.s.);

istituzioni economiche internazionali (c.s.);

metodologie e determinazioni quantitative di azienda (c.s.);

politica economica internazionale (c.s.);

relazioni internazionali (c.s.);

sistemi economici comparati (c.s.).

4) Tutti gli insegnamenti possono essere organizzati per moduli didattici e possono prevedere ad integrazione delle attività di esercitazione sui temi trattati.

5) Per poter conseguire il titolo di specialista in economia e tecnica del commercio internazionale gli iscritti alla scuola devono superare le prove di esame degli insegnamenti elencati al punto 3, due prove di idoneità, rispettivamente in lingua inglese e in informatica e presentare e discutere una tesi finale su un tema connesso all'attività svolta durante il periodo di tirocinio teorico-pratico.

Art. 297.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ECONOMIA AGRO-ALIMENTARE

1) Presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Parma è istituita la Scuola di specializzazione in economia agro-alimentare.

Nei successivi punti la Scuola di specializzazione in economia agro-alimentare viene nominata Scuola.

2) Alla Scuola possono iscriversi i laureati dei corsi di laurea della facoltà di economia e i laureati dei corsi di laurea della facoltà di scienze agrarie.

La Scuola ha durata biennale e comprende un periodo di tirocinio teorico-pratico di sei mesi presso un'impresa o altro Ente che opera nel campo della produzione e della commercializzazione di prodotti agro-alimentari.

Il numero di iscritti al primo anno della Scuola non può essere superiore a trenta.

3) Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti, con (c.a) si indica corso annuale; con (c.s.) corso semestrale:

economia e gestione delle imprese (c.a.);

economia agro-alimentare (c.a.);

marketing dei prodotti agro-alimentari (c.a.);

economia del mercato internazionale dei prodotti agro-alimentari (c.s.);

direzione strategica delle imprese agro-alimentari (c.s.);

struttura e politiche dei prezzi dei prodotti agro-alimentari (c.s.);

economia della cooperazione agro-alimentare (c.s);

legislazione agro-alimentare (c.s.).

Tutti gli insegnamenti possono essere organizzati per moduli didattici e possono prevedere ad integrazione delle attività di esercitazione sui temi trattati.

4) Per poter conseguire il titolo di specialista in economia agro-alimentare gli iscritti alla scuola devono superare le prove di esame degli insegnamenti elencati al punto 3, due prove di idoneità, rispettivamente, in lingua inglese e in informatica e presentare e discutere una tesi finale su un tema connesso all'attività svolta durante il periodo di tirocinio teorico-pratico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 14 dicembre 1998

Il pro-rettore: SCARAVELLI

99A0226

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 5 gennaio 1999, n. **1/99.**

Esercizio del diritto di voto per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo da parte dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia.

Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo per la provincia di Trento
Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta - Servizi di prefettura
e, per conoscenza:
Ai commissari del Governo delle regioni a statuto ordinario

In vista delle consultazioni per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo che si svolgeranno domenica 13 giugno del corrente anno, si ritiene opportuno richiamare le disposizioni dettate in materia dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 agosto 1994, n. 483.

Con il suddetto provvedimento normativo (che ha sostituito gli analoghi decreti-legge, non convertiti, 21 febbraio 1994, n. 128, 19 marzo 1994, n. 188, e 26 aprile 1994, n. 251), è stata recepita la direttiva comunitaria del 6 dicembre 1993 che prevede l'elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione europea in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

Il principio che sottende la direttiva è quello della «cittadinanza dell'Unione» che rappresenta per il legislatore comunitario il fine fondamentale: di tale principio, che costituisce uno dei cardini del trattato di Maastricht, la direttiva suddetta realizza la prima tappa: il cittadino dell'Unione esprime il suo voto «europeo» nel Paese in cui vive ed opera per realizzare nella sostanza il principio di integrazione.

Gli aspetti essenziali della normativa e gli adempimenti che ne derivano furono illustrati con circolare n. 38/94 del 2 marzo 1994, diramata a seguito dell'emanazione del citato decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128, in occasione delle elezioni del Parlamento europeo del 12 giugno 1994.

Nel richiamare le istruzioni contenute nella citata circolare, si ritiene opportuno rammentare che, a norma dell'art. 2 del decreto-legge n. 408/1994, i cittadini dell'Unione residenti in Italia, per potervi esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo, devono presentare al sindaco del comune di residenza, entro il novantesimo giorno anteriore a quello della votazione — e cioè entro il 15 marzo 1999 — domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta, istituita presso il comune stesso.

A tale riguardo si pregano le SS.LL., di voler attivare immediatamente i sindaci perché, in considerazione anche dei tempi ristretti prescritti per produrre la domanda suddetta, promuovano ogni opportuna iniziativa, a livello locale, al fine di pubblicizzare al massimo la facoltà che il provvedimento riconosce ai cittadini comunitari e mettano a disposizione gli uffici comunali per fornire ogni informazione utile sulle modalità di compilazione e di presentazione dell'istanza stessa.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
GELATI

99A0270

CIRCOLARE 5 gennaio 1999, n. **2/99.**

Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, contenente: «Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado».

Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo per la provincia di Trento
Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta - Servizi di prefettura
e, per conoscenza:
Ai commissari del Governo delle regioni a statuto ordinario

Come già comunicato con precedenti circolari, la legge 16 giugno 1998, n. 188, ha differito al 2 giugno 1999 l'efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

Come è parimenti noto, il suddetto decreto legislativo contiene, tra l'altro, disposizioni che modificano la vigente normativa per quanto attiene alla presidenza delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

In vista, pertanto, dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni si ritiene opportuno riportare qui di seguito le istruzioni e direttive a suo tempo impartite (circolare n. 17/98 del 9 aprile 1998), ai fini della loro puntuale e concreta attuazione:

«Il capo VI del titolo V del predetto decreto legislativo - in attuazione della direttiva di cui all'art. 1, comma 1, lettera *o),* della legge delega 16 luglio 1997, n. 254, che demandava al Governo il compito di "trasferire alle amministrazioni interessate le funzioni amministrative attualmente affidate al pretore, se prive di collegamento con l'esercizio della giurisdizione", ha provveduto a modificare alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, riguardante l'approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. In primo luogo l'art. 238 del citato decreto legislativo ha affidato

la presidenza delle commissioni elettorali circondariali — previste dagli articoli 21 e seguenti del testo unico n. 223/67 — al prefetto o ad un suo delegato.

A tal proposito, si ritiene che ove le signorie loro non intendano presiedere personalmente gli organi in questione debbano delegare un funzionario della carriera prefettizia in attività di servizio, infatti — poiché l'art. 22, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica ha escluso la possibilità di chiamare a far parte, quale componente delle commissioni elettorali operanti nel capoluogo di provincia, personale in quiescenza — si ritiene che, a maggior ragione, debba essere in attività di servizio il delegato alla funzione presidenziale, cui viene attribuita la responsabilità generale del buon andamento dei lavori delle commissioni stesse.

Per quanto concerne la qualifica di appartenenza del delegato, occorre distinguere tra presidenza di commissioni operanti nel capoluogo di provincia o meno.

Nel primo caso, è necessario che le signorie loro deleghino alla presidenza un funzionario della carriera prefettizia, in attività di servizio, avente una qualifica almeno di direttore di sezione e, quindi, non inferiore a quella dei componenti effettivi e supplenti di nomina prefettizia che — in base all'art. 22, primo comma, del predetto testo unico — debbono essere scelti "nell'ambito del personale direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione".

Nel secondo caso (commissione avente sede fuori del capoluogo di provincia) la delega, al fine di non creare squilibri nel livello della rappresentanza, dovrà riguardare un funzionario prefettizio con qualifica non inferiore a quella dei componenti, effettivi e supplenti, di nomina prefettizia che, come noto, — in base al citato art. 22 — possono essere "scelti tra i dipendenti dello Stato con qualifica funzionale non inferiore alla settima".

Occorre, comunque, rilevare che, ai sensi del terzo comma dell'art. 25 del testo unico n. 223/67 "il presidente della commissione circondariale ripartisce i compiti fra questa e le sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività" e, pertanto, è di tutta evidenza come i delegati alla presidenza delle commissioni articolate in sottocommissioni debbano, per le esposte ragioni di livello della rappresentanza, rivestire una qualifica non inferiore a quella dei presidenti delle sottocommissioni da essi vigilate e coordinate.

L'art. 238 del citato decreto legislativo ha, inoltre, provveduto a modificare la disciplina delle sottocommissioni elettorali circondariali previste dall'art. 25 del predetto testo unico sostituendo alla presidenza delle stesse i "magistrati in servizio presso la pretura circondariale, a riposo od onorari" con "i dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura". Anche in questo caso, qualora la sottocommissione sia costituita nel capoluogo della provincia, alla presidenza potranno essere nominati, per le motivazioni già ampiamente esposte, funzionari prefettizi con qualifica non inferiore a quella degli altri componenti designati (direttore di sezione).

Parimenti, per le sottocommissioni non operanti nel capoluogo, i presidenti (nel limite espresso della qualifica di consigliere di prefettura) dovranno possedere — per le cennate ragioni — una qualifica comunque non inferiore a quella dei funzionari designati quali componenti effettivi e supplenti in base al primo periodo del primo comma dell'art. 22 del predetto testo unico».

Tanto premesso, sarà cura delle SS.LL., ove non già disposto, prendere ogni opportuno contatto con gli organi giudiziari competenti in materia tenendo presente che nulla risulta ulteriormente innovato in ordine alla composizione e funzionamento delle stesse. Assicurino.

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
GELATI

99A0271

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Regole di gestione e ripartizione dei contingenti tessili, istituiti per il 1999 dal regolamento n. 517/94, per importazioni dalla Corea del Nord, Croazia, Bosnia-Erzegovina e Repubblica federale di Yugoslavia.

Si informano gli operatori interessati che con regolamento n. 2650/98 della Commissione del 9 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge n. 335 del 10 dicembre 1998, sono state fissate le regole di gestione e di ripartizione dei contingenti in oggetto per il 1999.

I contingenti, di cui all'allegato, verranno distribuiti dalla Commissione secondo l'ordine cronologico di ricezione delle trasmissioni da parte degli Stati membri (principio del «primo arrivato, primo servito"). La prima trasmissione, tramite il S.I.G.L., alla Commissione U.E. sarà effettuata alle ore 10 del 4 gennaio 1999.

Gli importatori, sia tradizionali sia nuovi operatori, non possono richiedere una quantità superiore a quella massima predeterminata per ogni contingente (vedi allegato).

Tuttavia detti massimali non si applicano agli operatori che, al momento della loro prima domanda per il 1999, possono dimostrare, in base alle licenze di importazione concesse loro per il 1998, e restituite con le annotazioni doganali, di avere effettivamente importato dallo stesso Paese, e per la stessa categoria, quantitativi superiori ai massimali stabiliti. In tali casi il quantitativo massimo ottenibile sarà pari all'ammontare importato nel 1998.

Per tutti i contingenti potrà essere inoltrata una nuova domanda di importazione per quantitativi non superiori ai massimali indicati in allegato - ove le Autorità comunitarie comunichino la sussistenza di ulteriori residui - a condizione che l'operatore possa dimostrare di avere utilizzato almeno il 50% del quantitativo attribuitogli.

Le autorizzazioni di importazione avranno una validità di nove mesi, a decorrere dalla data del rilascio, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.

Le autorizzazioni potranno essere prorogate di tre mesi, ma non oltre il 31 marzo 2000, qualora possa essere dimostrato l'utilizzo del 50% della licenza al momento della richiesta di proroga.

Gli operatori interessati devono presentare al Ministero del commercio con l'estero - D.G. per la politica commerciale e la gestione del regime degli scambi - Divisione III, viale America n. 341 - 00144 Roma, domanda in carta semplice, o modulo comunitario (reperibile presso le Camere di commercio, nonché presso il Ministero), corredato della documentazione, di cui ai punti 10 e 11 e recare le seguenti indicazioni:

1. nome e indirizzo completo del richiedente (incluso numero di telefono e fax) e il numero di partita IVA;

2. nome e indirizzo completo dell'eventuale dichiarante/rappresentante;

3. nome e indirizzo completo del fornitore;

4. Paese d'origine dei prodotti;

5. denominazione commerciale dei prodotti ed il codice della nomenclatura combinata;

6. categoria e quantitativo nell'unità prevista;

7. valore delle merci;

8. una dichiarazione in cui si attesti che non sia stata inoltrata analoga richiesta in altro Paese membro per il 1999 e che la licenza verrà restituita entro dieci giorni dalla scadenza;

9. data e firma del richiedente;

10. contratto in originale o copia autenticata firmato da entrambi i contraenti;

11. l'elenco delle licenze ottenute, nonché il totale del quantitativo importato (limitatamente agli operatori che abbiano già importato nel 1998).

ALLEGATO

QUANTITATIVI MASSIMALI RICHIEDIBILI

Paese	Quantità	Categoria
Corea del Nord		
	5.000 kg	1-2-3-9-18-20-36-37-39-59-61-68-76-83-87-109-117-118-142-151A-151B-161
	2.500 kg	77-78
	5.000 pz	4-5-6-7-8-13-14-15-16-17-19-21-24-26-27-28-29-31-69-70-73-74-75
	5.000 Paia	12
Rep. di Bosnia-Erzegovina e Croazia		
	20.000 kg	1-2
	5.000 kg	2A-3-9-67
	5.000 pz	5-6-7-8-15-16
Rep. Fed. di Yugoslavia (Serbia Montenegro)		
	20.000 kg	1-2
	5.000 kg	2A-3-9-67
	5.000 pz	5-6-7-8-15-16

99A0144

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eutirox»

Estratto decreto N.C.R. n. 640 del 23 dicembre 1998

Specialità medicinale: EUTIROX nelle forme e confezioni: «50» blister da 50 compresse da 50 mcg, «100» blister da 50 compresse da 100 mcg (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Egidio Folli, 50, Milano, codice fiscale n. 00825120157.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via E. Folli, 50, Milano.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«50» blister da 50 compresse da 50 mcg;

A.I.C. n. 024402125 (in base 10), 0R8Q6F (in base 32);

classe: «A» ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo);

«100» blister da 50 compresse da 100 mcg;

A.I.C. n. 024402137 (in base 10), 0R8Q6T (in base 32);

classe: «A» ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo).

Composizione:

ogni compressa da 50 mcg contiene:
principio attivo: tiroxina sodica 50 mcg pari a tiroxina 48,62 mcg;
eccipienti: calcio fosfato bibasico, cellulosa microgranulare, sodio carbossimetil-amido, talco, acido citrico, magnesio stearato, amido di mais (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa da 100 mcg contiene:
principio attivo: tiroxina sodica 100 mcg pari a tiroxina 97,28 mcg;
eccipienti: calcio fosfato bibasico, cellulosa microgranulare, sodio carbossimetil-amido, talco, acido citrico, magnesio stearato, amido di mais (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati di ipotiroidismo: gozzo, profilassi di recidive dopo strumectomia, ipofunzione tiroidea, flogosi della tiroide, in corso di terapia con antitiroidei.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0290

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.